



COMUNE DI MONSERRATO

Provincia di Cagliari

Settore Urbanistica – Edilizia Privata
UFFICIO DEL PIANO

Piano generale degli impianti pubblicitari

Approvato con Delibera C.C. n° 73 del 19.12.2007

Sindaco Marco Sini

Gruppo di lavoro: ing. Luciano Corona, p.e. Carmen Lecca, arch. Maurizio Masala,
geom. Diego Mascia, ing. Irene Pili, arch. Luciano Rossetti, sig.ra Paola Stara

Indice

PARTE I.....	5
DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Titolo I	5
Generalità	5
Art. 1- Articolazione	5
Art. 2 - Contenuti e campo di applicazione.....	6
Art. 3 - Elaborati del piano.....	6
PARTE II.....	7
PUBBLICITA' ESTERNA.....	7
Titolo II	7
Tipologie pubblicitarie e definizioni.....	7
Art. 4 - Tipologie pubblicitarie	7
Art. 5 - Definizioni.....	8
5.1 - Mezzo pubblicitario	8
5.1.1 – Cartello.....	8
5.1.2 – Insegne di esercizio	8
Art. 5.2 - Altri mezzi pubblicitari.....	8
5.2.1 - Preinsegna.....	8
5.2.2 - Striscioni, locandina e stendardo	9
5.2.3 - Segno orizzontale reclamistico	9
5.2.4 – Impianti pubblicitari di servizio.....	9
5.2.5 – Impianti di pubblicità e propaganda.....	9
5.2.6 - Transenne parapetonali	9
5.2.7 – Pubblicità su ponteggi o facciate e recinzioni di cantiere	10
5.2.8 – Vetrofanie.....	10
5.2.9 – Fuori tipologia.....	10
Art. 5.3 – Informazione pubblica	10
5.3.1 - Insegna di informazione pubblica.....	10
5.3.2 - Segnale di interesse pubblico.....	10
Art. 6 - Bacheche.....	10
Art. 7 - Tende aggettanti	11
Art. 8 – Pubblicità fonica	11
Art. 9 – Prescrizioni	11
9.1 - Mezzo pubblicitario	11
9.2 – Ulteriori prescrizioni.	13
Art. 10 – Bacheche – Prescrizioni.....	13
Art. 11 – Tende - Prescrizioni	14
Art. 12 – Pubblicità fonica	14
Art. 13 – Categoria di appartenenza dei mezzi pubblicitari.....	14
Titolo III - Regole per l'installazione.....	15
Art. 14 - Criteri generali.....	15
14. 1 - Autorizzazioni.....	15
Art. 15 – Dimensionamento del piano	16

Art. 16 – Pubblicità commerciale in luoghi aperti al pubblico	16
Art. 17 – Pubblicità commerciale o sponsorizzazioni interne agli spazi di pubblico spettacolo.....	16
Art. 18– Ambiti di intervento.....	17
Art. 19 – Ambito I.....	18
Art. 20 – Ambito II.....	19
Art. 21 – Ambito III	23
Art. 22 – Ambito IV	26
Art. 23 - Norme transitorie.....	28
PARTE III	29
PUBBLICHE AFFISSIONI	29
Titolo IV - Definizioni	29
Art. 24 - Servizio delle pubbliche affissioni	29
Art. 25 - Supporti per manifesti	29
Art. 26 - Cartello porta manifesto	29
Art. 27 - Tabellone murale	29
Art. 28 - Abaco degli impianti per le pubbliche affissioni.....	30
Titolo V - Regole per l’installazione.....	30
Art. 29 - Criteri generali.....	30
Art. 30 - Ripartizione della superficie degli impianti.....	31
Art. 31 - Suddivisione del territorio in categorie	31
Art. 32 - Impianti formalmente autorizzati da confermare nella loro posizione e nel tipo di supporto.....	31
Art. 33 - Impianti formalmente autorizzati da confermare previa modifica del tipo di supporto e/o della superficie	31
Art. 34 - Impianti formalmente autorizzati da rimuovere	32
Art. 35 - Collocazione dei nuovi impianti previsti dal presente Piano	32
Art. 36 - Attuazione del Piano.....	32
Art. 37 - Quadro riepilogativo degli impianti per le pubbliche affissioni.....	32
PARTE IV	33
AUTORIZZAZIONI PER L’INSTALLAZIONE	33
Titolo V – Impianti pubblicitari e impianti per effettuare pubblicità per conto altrui	33
Art. 38 – Rilascio di autorizzazione	33
Art. 39 – Procedura di presentazione istanza autorizzazione diretta.....	34
Art. 40 – Variazioni del messaggio pubblicitario	34
Art. 41 – Durata e rinnovo dell’autorizzazione.....	35
Art. 42 – Obblighi dell’intestatario dell’autorizzazione.....	35
Art. 43 – Anticipata rimozione.....	36
Art. 44 – Voltura dell’autorizzazione.....	36
Art. 45 – Cessazione dell’autorizzazione	36
Titolo VI – Penalità e sanzioni.....	36
Art. 46 - Penalità per omesso o parziale e tardivo pagamento del canone.....	36
Art. 47 - Pubblicità abusiva e difforme: definizioni.....	36
Art. 48 - Indennizzo e sanzione pecuniaria per la pubblicità abusiva e difforme	37
Art. 49 - Altre misure	37

Art. 50 - Decorrenza della pubblicità abusiva.....	38
Art. 51 - Definizione agevolata delle penalità.....	38
Art. 52 - Diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento ed attività di controllo e accertamento.....	38
Art. 53 - Riscossione coattiva	39
Art. - 54 Rimborsi	40
Art. 55 - Contenzioso	40
Art. 56 - Autorizzazioni tacite nel primo anno di applicazione del PGIP.....	40
Art. 57 – Entrata in vigore.....	40
ABACO DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI	41
1. Cartello portamanifesti.....	42
Caratteristiche tipologiche.....	42
Dimensioni massime di riferimento	42
Caratteristiche generali dei materiali e delle superfici	43
Finiture	43
2. Tabellone murale.....	43
Caratteristiche tipologiche.....	43
Dimensioni massime di riferimento	43
Caratteristiche generali dei materiali e delle superfici	44
Finiture	44

Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

Norme Tecniche di Attuazione

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I

Generalità

Art. 1- Articolazione

1. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari è articolato in quattro parti:

- Parte I Disposizioni generali
- Parte II Pubblicità esterna
- Parte III Pubbliche affissioni
- Parte IV Autorizzazioni per l'installazione

2. La Parte I fornisce gli elementi per la lettura del piano e le indicazioni di carattere generale.

3. La Parte II individua:

le zone del territorio comunale all'interno delle quali sono collocabili i mezzi di pubblicità esterna

le aree del territorio comunale all'interno delle quali non è consentito o sono comunque limitate le installazioni di mezzi di pubblicità esterna

4. La Parte III individua:

1. gli impianti esistenti da confermare nella loro posizione e nel tipo di supporto

2. gli impianti esistenti da confermare previa modifica del tipo di supporto
3. gli impianti esistenti da rimuovere
4. la collocazione dei nuovi impianti previsti dal presente.

5. La Parte IV individua:

- Modalità e rilascio dell'autorizzazione
- Durata e rinnovo dell'autorizzazione
- Penalità e sanzioni

Art. 2 - Contenuti e campo di applicazione

1. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, elaborato in conformità ai criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e ss. mm. e ii. e dal '*Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni*', che dovrà essere redatto dall'ufficio comunale preposto, si applica all'intero territorio del Comune e detta norme per l'installazione dei mezzi di pubblicità esterna e degli impianti per le pubbliche affissioni, anche ai fini dell'applicazione dei tributi comunali ad essi relativi.

Art. 3 - Elaborati del piano

1. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari è costituito dai seguenti elaborati:
 - a. norme tecniche di attuazione
 - b. disegni:
 - Tav. 1 Localizzazione degli impianti per le pubbliche affissioni
 - Tav. 2 Le zone per l'installazione degli impianti pubblicitari
 - Tav. 3 Classificazione delle strade
 - c. allegato I- schede riassuntive
 - d. allegato II- rilievo fotografico.
 - e. allegato III – analisi rilievo fotografico

PARTE II

PUBBLICITA' ESTERNA

Titolo II

Tipologie pubblicitarie e definizioni

Art. 4 - Tipologie pubblicitarie

1. Ai soli fini del calcolo dell'imposta sulla pubblicità, le tipologie pubblicitarie, in riferimento al D.Lgs 507/93 e successive modifiche ed integrazioni sono così classificate:

pubblicità ordinaria: appartengono alla categoria "pubblicità ordinaria" i seguenti mezzi pubblicitari:

- cartello
- insegna di esercizio
- preinsegna
- striscioni, locandine, stendardi
- segno orizzontale reclamistico
- impianti pubblicitari di servizi
- impianti di pubblicità e propaganda
- transenne parapetonali

pubblicità effettuata con veicoli;

pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni: caratterizzata dall'uso di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare o effettuate su schermi o pareti riflettenti;

informazione pubblica;

pubblicità varia, effettuata:

- con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze;
- da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella effettuata su specchi d'acqua;
- con palloni frenati e simili;
- mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari;

- a mezzo apparecchi amplificatori e simili;
- pubblicità su ponteggi o facciate e recinzioni di cantiere;

Art. 5 - Definizioni

5.1 - Mezzo pubblicitario

1. Si definisce mezzo pubblicitario qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda, sia di prodotti che di attività, quali:
 - cartello
 - insegne di servizio

5.1.1 – Cartello

- 1 Si definisce 'cartello' un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione dei messaggi sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali: manifesti, adesivi, etc...
- 2 Il cartello oltre che permanente può essere anche temporaneo: il cartello temporaneo è un manufatto bifacciale, realizzato in materiale rigido recante il messaggio pubblicitario, delle dimensioni massime di m 1,40 x 2,00 per ciascuna faccia, ancorato al suolo in modo che sia facilmente removibile e realizzato con finitura tali da non recare danni ai passanti.

5.1.2 – Insegne di esercizio

1. Si definisce 'insegna di esercizio' la scritta in caratteri alfanumerici relativi all'attività esercitata, completata eventualmente da simboli o da marchi, sempre relativi all'attività stessa (logo), installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.

Art. 5.2 - Altri mezzi pubblicitari

1. Si definisce con il termine 'altri mezzi pubblicitari' qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda, sia di prodotti che di attività, non individuabile secondo le definizioni precedenti ed in particolare riferito ai seguenti manufatti:
 - preinsegna
 - preinsegna provvisoria
 - striscioni, locandina e stendardo
 - segno orizzontale reclamistico
 - impianti pubblicitari di servizio
 - impianto di pubblicità o propaganda
 - transenne parapetonali
 - pubblicità su ponteggi e recinzioni di cantiere
 - vetrofanie

5.2.1 - Preinsegna

- 1 Si definisce 'preinsegna' la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e

bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque posizionato nel raggio di 5 km. Le preinsegne sono ammesse esclusivamente per quegli esercizi che si trovano in posizione defilata rispetto alla viabilità principale.

5.2.2 - Striscioni, locandina e stendardo

- 1 Si definiscono 'striscioni, locandina e stendardo' gli elementi bidimensionali realizzati in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa.

5.2.3 - Segno orizzontale reclamistico

1. Si definisce 'segno orizzontale reclamistico' la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

5.2.4 – Impianti pubblicitari di servizio

- 1 Si definiscono 'impianti pubblicitari di servizio' i manufatti aventi quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, cestini, panchine, etc.) recante uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3mq.
- 1Bis. Rientrano tra gli impianti pubblicitari di servizio manufatti finalizzati a contenere uno spazio pubblicitario in cambio del finanziamento della manutenzione, o di altre forme di intervento economico, di aree pubbliche. I relativi progetti dovranno contenere una proposta di convenzione da approvare contestualmente.

5.2.5 – Impianti di pubblicità e propaganda

- 1 Si definiscono 'impianti di pubblicità o propaganda' qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o propaganda sia di prodotti che di attività, non individuabile secondo le definizioni precedenti.
2. Rientrano nella presente categoria i manufatti tridimensionali autoportanti con una o più facce finalizzate alla diffusione dei messaggi, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, etc. ed indicati negli articoli successivi con il termine 'totem'.

5.2.6 - Transenne parapedonali

1. Si definiscono transenne pedonali elementi strutturali direttamente ancorati a terra ed assemblati in sequenza tra loro a formare un cordone di altezza compresa tra cm 100 e cm 120 da terra, aventi funzione di protezione dei pedoni dalla sede stradale limitrofa.

5.2.7 – Pubblicità su ponteggi o facciate e recinzioni di cantiere

1. Si definisce pubblicità su ponteggi o recinzioni di cantiere un elemento bidimensionale monofacciale privo di rigidità che occupa tutta o parte della superficie del ponteggio o recinzione ed è a questi opportunamente ancorato.

5.2.8 – Vetrofanie

1. Si definisce vetrofania la pellicola adesiva con disegni a colori, che si applica a vetri di finestre e simili a scopo decorativo o pubblicitario.

5.2.9 – Fuori tipologia

1. Si considerano fuori tipologia gli impianti pubblicitari non contemplati nell'elenco di cui all'art.4 del presente regolamento.

Art. 5.3 – Informazione pubblica

5.3.1 - Insegna di informazione pubblica

- 1 Per insegna di informazione pubblica (informazione) si intende una scritta o immagine a carattere temporaneo avente la funzione di informare il cittadino sulle attività dell'Amministrazione comunale, dei partiti politici, di Enti pubblici e simili, di Associazioni culturali, religiose e simili, esposte esclusivamente nei punti e nei modi prestabiliti dall'autorità comunale.

5.3.2 - Segnale di interesse pubblico

- 1 Per segnale di interesse pubblico si intende una scritta a carattere permanente avente la funzione di indicare l'ubicazione di tutti quei servizi di pubblico interesse, di attività culturali ed artistiche, sportive, di monumenti di carattere storico e di particolare interesse, ecc. **esposto esclusivamente nei punti e nei modi prestabiliti dall'autorità comunale.**

Art. 6 - Bacheche

1. Per bacheche in genere si intendono contenitori di forma scatolare adibiti ad esposizione, a carattere permanente, apposti sul paramento murario degli edifici. Le bacheche, per le diverse funzioni a cui possono assolvere, vengono definite e distinte come appresso indicato:
 - **bachecca informativa:** per bachecca informativa si intende quella adibita esclusivamente alle esposizioni di insegne di informazione pubblica che hanno la funzione di informare il cittadino sull'attività dell'Amministrazione Comunale, dei partiti politici, di enti pubblici e simili, di associazioni culturali, religiose, sportive, ecc.
 - **bachecca commerciale:** per bachecca commerciale si intende quella adibita all'esposizione di merce direttamente venduta o all'esposizione di materiale informativo sull'attività direttamente svolta.

Art. 7 - Tende aggettanti

- 1 Le tende aggettanti nello spazio libero, in corrispondenza dei varchi murari al piano terra degli edifici, sono elementi parasole, in tela naturale o plastificata, sorretta da una intelaiatura metallica che ne consente l'apertura e la chiusura.

Le tende, per la loro forma si distinguono come appresso indicato:

- tenda a scivolo: sostenuta da elementi metallici laterali con movimento retrattile, con chiusura ad avvolgimento su rullo;
- tenda a bauletto: sostenuta da elementi metallici laterali a raggiera, con chiusura a soffietto;
- tenda a palloncino: sostenuta da elementi metallici, sagomati a forma semicircolare, con chiusura a soffietto.

Art. 8 – Pubblicità fonica

- 1 Ottenuta attraverso la voce e suoni, anche con l'utilizzo di strumenti di amplificazione.

Art. 9 – Prescrizioni

9.1 - Mezzo pubblicitario

1. Nel presente Piano i mezzi pubblicitari sono classificati in:

- a. cartelli
- b. insegne d'esercizio
- c. altri mezzi pubblicitari

La **pubblicità esterna permanente** viene esercitata esclusivamente per mezzo di: cartelli pubblicitari, preinsegne, pensiline e nel retro delle paline autobus.

La **pubblicità provvisoria** viene esercitata per mezzo di: striscioni, stendardi, cartelli temporanei, preinsegne provvisorie.

a. Cartello

1. Il bordo inferiore dei cartelli deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 1,5m rispetto a quello della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

b. Insegne di esercizio

1. Il bordo inferiore delle insegne di esercizio deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 1,5m rispetto a quello della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

c. Altri mezzi pubblicitari

c.1 Preinsegna

1. La preinsegna non può essere luminosa, né per luce propria né per luce indiretta. Avrà forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1,00 x 0,20 m e 1,50 x 0,30 m, secondo quanto all'art. 48 comma 3 del DPR 495/92 "Regolamento di Attuazione del Codice della Strada".

2. La preinsegna provvisoria come definita all'art. 37 del DPR 610/96, sarà autorizzabile esclusivamente in occasione dell'apertura di nuove attività economiche, per un periodo non superiore a 3 mesi non rinnovabili.

c.2 Striscioni, locandine e standardi

1. Gli striscioni, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che su quella extraurbane, dovranno avere il bordo inferiore in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 5,10 m rispetto al piano della carreggiata, secondo quanto all'art. 49 comma 5 del DPR 495/92; inoltre saranno posizionati in punti appositamente stabiliti dall'ufficio preposto del Comune (Sportello Unico per le Imprese).
2. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e standardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e standardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. (art. 51, comma 10 del DPR 495/92).
3. Lo striscione non può essere luminoso, né per luce propria né per luce indiretta.
4. Lo standardo può essere luminoso per luce indiretta; in nessun caso lo standardo può aggettare sulla carreggiata.

c.3 Segno orizzontale reclamistico

1. Sono ammessi unicamente:
 1. all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
 2. lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattr'ore precedenti e successive.

c.4 Transenne parapetonali

1. Le transenne parapetonali devono essere realizzate nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi (art. 49 DPR 495/92).
2. La pubblicità sulle transenne parapetonali non può essere luminosa, né per luce propria né per luce indiretta. Avrà dimensioni contenute entro i limiti della sagoma della transenna.
3. Dovrà essere adottata particolare cautela nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nella pubblicità costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità. (art. 49 DPR 495/92).
4. E' vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali (art. 51 DPR 495/92).

c.5 Pubblicità su ponteggi o facciate e recinzioni di cantiere

- 1 Ponteggi o facciate e recinzioni di cantiere possono contenere inserimenti di impianti temporanei di pubblicità solo entro il limite dell'8% della superficie complessiva del ponteggio o del perimetro della recinzione; tale pubblicità non può comunque contenere immagini di alcun tipo ma esclusivamente riportare in caratteri alfabetici la ragione sociale di ditta o società pubblicizzata. Nel caso di edifici di pregio la restante parte del ponteggio o della recinzione deve riprodurre il prospetto dell'edificio.

c.6 Vetrofanie

- 1 Sono consentite sulla superficie vetrata dell'ingresso ed espositiva e nel sopraquadro dell'attività commerciale.

c.7 Fuori tipologia

- 1 Non sono consentite. È fatto espresso divieto di utilizzare fasci di luce fissi o roteanti, quali fari, fari laser e giostre luminose, o altri tipi di richiami luminosi che disperdono luce verso la volta celeste, siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario, anche se di uso temporaneo. E' altresì vietata l'illuminazione di elementi e monumenti del paesaggio naturale, nonché utilizzare le superfici di edifici, di altri soggetti architettonici o naturali per la proiezione o l'emissione di immagini, messaggi o flussi luminosi.

9.2 – Ulteriori prescrizioni.

Tutti i mezzi pubblicitari che utilizzano fonti luminose attive o passive devono rispettare le disposizioni delle "Linee guida per la riduzione dell'inquinamento luminoso e relativo consumo energetico" approvate dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 48/31 in data 29.11.2007

Art. 10 – Bacheche – Prescrizioni

1. Le **bacheche informative** possono essere installate esclusivamente da:

- amministrazione comunale
- circoscrizioni
- partiti politici
- enti pubblici
- associazioni culturali, religiose, sportive ecc.
- farmacie (solo esposizione dei turni di servizio)
- cinematografi e teatri.

Gli esercizi, enti ed associazioni pubbliche o private, possono installare una sola bacheca informativa, nella propria sede. Gli esercizi, enti ed associazioni pubbliche o private, possono installare ulteriori bacheche informative, oltre a quella installata nella propria sede, esclusivamente nei punti indicati dall'autorità comunale.

2. Le **bacheche commerciali** possono essere installate esclusivamente da:

- agenzie immobiliari e turistiche (che possono installare le loro bacheche in spazi prestabiliti dall'autorità comunale);
- ristoranti, trattorie e simili (esposizione dei turni di servizio del menù, esclusivamente nella propria sede.

E' ammesso un solo tipo di bacheca:

- a forma scatolare completa di pannello di fondo su telaio (5 cm di spessore e cm 1 di distacco dal paramento murario) con sportello e vetri.

E' ammesso un solo tipo di posizione:

- frontale esterna al paramento murario con distacco di cm.1

Art. 11 – Tende - Prescrizioni

- 1 Le tende non debbono ostacolare la viabilità meccanica e pedonale, né la vista della segnaletica stradale e toponomastica.

Non sono comunque ammesse:

- tende apposte nei varchi murari delle finestre a piano terra e ai piani superiori
 - tende che interessano più varchi murari
 - tende fisse
 - tende con appoggi a terra
 - tende con elementi portanti al di sopra del loro tessuto
 - tende con supporti fissati su portali, cornici, o altre modanature
 - tende nelle strade carrabili prive di marciapiedi.
2. Non sono ammesse scritte o simboli sul tessuto delle tende se non quando, unico caso derogabile, la tenda, in posizione aperta, copra l'insegna di esercizio. Nel qual caso sono consentite scritte e simboli limitatamente sul tessuto della frangia frontale.
 3. Sono ammesse esclusivamente tende poste nei varchi murari al piano terra degli edifici, unicamente per la protezione di esercizi commerciali al piano terra.
 4. E' ammessa una tenda limitatamente ad ogni varco murario.
 5. Una volta aperta, l'altezza minima dal piano stradale dovrà essere di 2,20 m. e dovrà distare 0,50 m almeno dal filo del marciapiede.
 6. Le tende retrattili devono sporgere al massimo 1,50m dal muro.

Art. 12 – Pubblicità fonica

Secondo quanto previsto dall'art. 59 del DPR 495/92,

1. La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.
2. La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi, negli orari fissati al comma 1.
3. La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal sindaco del comune.
4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n.130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
5. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 (89).

Art. 13 – Categoria di appartenenza dei mezzi pubblicitari

- 1 Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e sui diritti sulle pubbliche affissioni, di cui all'art. 7 del D.Lgs 15.11.1993 n. 507
 - I tributi comunali saranno computati a seconda della categoria di appartenenza del mezzo pubblicitario, di cui all'art. 4 del presente Piano.

Titolo III - Regole per l'installazione

Art. 14 - Criteri generali

- 1 Nella messa in opera dei **Mezzi pubblicitari**, così come definiti agli articoli precedenti, oltre alle indicazioni contenute nell' art. 23 e nel capo I del DPR 495/92, e successive modifiche ed integrazioni, devono essere osservate le seguenti indicazioni:
 - tutti i **mezzi pubblicitari** devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici;
 - devono avere sagoma regolare, evitando di generare confusione con la segnaletica stradale;
 - per i **cartelli** e per le **insegne di esercizio**, con esclusione di quelle poste in aderenza ai fabbricati, non dovrà essere superato il rapporto dimensionale H/L o L/H = 7/10. Nel caso in cui uno stesso esercizio abbia più vetrine affiancate, l'insegna può essere collocata per tutta la loro estensione anche senza il rapporto dimensionale di cui sopra.
 - le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, secondo quanto alle norme tecniche vigenti per le costruzioni, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi;
 - dovrà essere adottata particolare cautela nell'uso dei colori, specialmente il rosso e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità di intersezioni; art. 49 DPR 495/92.
 - il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari non dovrà costituire sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo e dovrà evitare di limitarne la percettibilità; art. 49 DPR 495/92.
 - la croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare posti di pronto soccorso
 - è vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.
 - nella disposizione delle insegne di esercizio sugli edifici esistenti, dovranno essere rispettate le norme previste dal regolamento edilizio comunale.
 - è obbligo la rimessa in pristino dei punti utilizzati per l'installazione di impianti pubblicitari; in caso contrario verrà applicata un'ammenda.
 - per quanto riguarda gli **Impianti Pubblicitari di Servizio** dovranno rispettare il presente regolamento per quanto riguarda l'**impianto pubblicitario**, fatto salvo le procedure e gli adempimenti del DLsl. 163/2006 e ss.mm.ii.
 - per quanto riguarda le **Bacheche** non è ammesso collocarle: su portali, su cornici, su modanature in genere, sulla linea verticale di separazione tra unità edilizie.

14.1 - Autorizzazioni

- 1 nelle strade statali, provinciali e percorsi ferroviari è obbligatorio acquisire preventivamente il nulla osta e/o autorizzazioni degli enti proprietari o gestori degli stessi.
- 2 tutte le installazioni previste dal presente regolamento, sono soggette ad autorizzazione Comunale.
- 3 l'autorizzazione per le preinsegne ha validità annuale. Per la stessa collocazione potranno essere rilasciate ulteriori autorizzazioni se compatibili col numero massimo

consentito. Oltre il numero massimo consentito, si seguirà il criterio della turnazione in ordine temporale di presentazione.

Art. 15 – Dimensionamento del piano

In tutto il territorio comunale è consentita una superficie globale di 3.200 mq di spazi pubblicitari e per pubbliche affissioni così ripartita:

1. Superficie per la pubblica affissione (ex art. 18 D.Lgs 507/93)= 300 mq di cui
 - 140 mq per quella istituzionale
 - 160 mq per quella privata
2. Superficie per la pubblicità esterna = 2.900 mq

La superficie per gli impianti per la pubblica affissione e per le affissioni dirette dei privati su impianti di proprietà dell'Amministrazione Comunale è destinata per l'80% (128 mq) alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque non a rilevanza economica e per il restante 20% alle affissioni di natura commerciale (32 mq).

La superficie per la pubblicità esterna è destinata per mq 2.300 agli impianti ordinari e per mq 600 agli impianti di arredo urbano.

Per pubblicità esterna si intende quella effettuata su impianti privati in aree o spazi pubblici e su aree private.

Le quantità sopra indicate potranno essere variate con una determina di Giunta Comunale se le variazioni non eccedono il 20%. Modifiche maggiori potranno essere stabilite dal consiglio comunale.

Art. 16 – Pubblicità commerciale in luoghi aperti al pubblico

All'interno dei Locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, e nei locali di pubblico spettacolo, è consentita la presenza ed esposizione di materiale pubblicitario cartaceo o simili e la pubblicità effettuata con mezzi audiovisivi. Detto materiale può essere contenuto anche in appositi contenitori. Il materiale comunque esposto o proiettato, non potrà in alcun modo essere visibile dalla pubblica via ed avere dimensioni superiori a mq. 2. All'interno degli ascensori, ai sensi della L14.07.93 n. 235 e del D.P.R. 16.01.95 n. 42, è ammessa l'esposizione di pubblicità, con superficie complessiva massima di 1 mq, con esclusione di proiezioni luminose sia a luce fissa che intermittente o variabile, ovvero a mezzo apparecchi sonori.

Previa autorizzazione è effettuabile la pubblicità mediante distribuzione di manifesti od altro materiale pubblicitario ovvero mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari sul territorio comunale. Nell'autorizzazione vengono specificati i luoghi, i giorni e il numero delle persone impiegate sulla base dei quali verrà calcolato l'eventuale canone.

Art. 17 – Pubblicità commerciale o sponsorizzazioni interne agli spazi di pubblico spettacolo.

Sono vietati durante qualunque manifestazione pubblica (sportiva, culturale, di spettacolo ecc...) le pubblicità commerciali. Sono ammesse esclusivamente le sponsorizzazioni.

Art. 18– Ambiti di intervento

1. Il piano, ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire per l'installazione dei mezzi pubblicitari relativi alla pubblicità esterna, prevede la suddivisione del territorio in quattro ambiti, così come rappresentate nella Tav.2 'Le zone per l'installazione degli impianti pubblicitari':
 - **Ambito I:** comprende le aree del centro storico, centro matrice e fascia limitrofa. In tale ambito le esigenze di tutela architettonica ed urbanistica impongono la massima cautela negli inserimenti pubblicitari.
 - **Ambito II:** comprende le aree poste all'interno del centro urbano a prevalente destinazione residenziale non comprese nell'Ambito III; anche in questo ambito permangono le ragioni di cautela negli inserimenti pubblicitari.
 - **Ambito III:** comprende le aree (classificate D e G) poste all'interno del centro abitato come delimitato ai sensi del DPR 495/92 e l'area G oltre il centro abitato; in tali aree l'esposizione dei mezzi pubblicitari risulta di minore impatto sulla struttura urbana.
 - **Ambito IV:** comprende le aree poste al di fuori del centro abitato del comune di Monserrato come delimitato ai sensi del DPR 495/92; in tale ambito l'installazione degli impianti pubblicitari sarà consentita nel rispetto del codice della strada.
2. A norma dell'art. 110 N.T.A. del PPR (Del. G.R. 05.09.2006 n 36/7), in prossimità dei beni paesaggistici di cui all'art. 8 delle stesse N.T.A., secondo la perimetrazione definita dal consiglio comunale in forza dell'art. 49 delle NTA del PPR (Del. G.R. 05.09.2006 n 36/7), è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità commerciale se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente individuata ai sensi della L.R. n° 28/98. Nelle more della perimetrazione di cui sopra trovano applicazione le prescrizioni transitorie dell'art. 49 NTA comma 5 del PPR (Del. G.R. 05.09.2006 n 36/7). Dovrà essere rimossa tutta la cartellonistica commerciale dislocata lungo la viabilità provinciale e statale, qualora incompatibile con il presente regolamento,¹ nonché lungo la viabilità comunale: via Riu Mortu (da via Cesare Cabras fino a Is Pontis Paris), via Cesare Cabras, via Caracalla, via Porto Botte, via San Fulgenzio, via Giulio Casare (tra via San Gottardo e SS 554).
3. Nel caso in cui il limite dell'ambito sia costituito da una strada urbana, detta strada e le facciate dei fabbricati ad essa prospicienti su ambedue i lati si intendono facenti parte dell'ambito contiguo soggetto a maggior tutela.
4. Per ciascun ambito il piano determina:
 1. le singole tipologie dei mezzi pubblicitari ammesse e non ammesse;
 2. le condizioni per la loro messa in opera;
 3. le limitazioni e le prescrizioni in ordine alle loro dimensioni;
 4. le indicazioni e le limitazioni in merito all'utilizzo di sorgenti luminose.
5. Per ciascuna zona dovranno comunque essere rispettate, oltre alle indicazioni specifiche riportate negli articoli successivi, tutte le norme indicate al Capo I 'Pubblicità sulle strade e sui veicoli' del 'regolamento di attuazione del Codice della strada', DPR 495/92 (artt. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58) e successive modifiche ed integrazioni.

¹ Art. 23 C.d.S. – (Vedi stesura aggiornata)

6. **DEROGA:** per ciascun ambito è ammessa l'insegna a bandiera, perpendicolare al paramento murario, **esclusivamente** per l'informazione pubblica e di interesse pubblico (Art. 5.1.1) per Enti e servizi pubblici o di pubblica utilità:
- Ospedali e simili
 - Croce rossa e simili
 - Farmacia
 - Carabinieri, pubblica sicurezza, polizia stradale
 - Vigili del fuoco
 - Polizia municipale
 - Poste e Telegrafi
 - Telefono Pubblico
 - Tabaccheria.

Art. 19 – Ambito I

L' Ambito I è considerato zona di pregio e valore storico ambientale e pertanto l'installazione dei mezzi pubblicitari deve garantire la tutela ed il rispetto dei valori esistenti.

1. Nell' Ambito I sono **ammessi** i seguenti mezzi pubblicitari:

- insegne di esercizio
- impianti pubblicitari di servizio
- striscioni, locandine e stendardi
- cartelli

2. Sono **vietati** i seguenti mezzi pubblicitari:

- segni orizzontali reclamistici
- impianti di pubblicità o propaganda.
- preinsegne.

3. All'interno del centro storico, non sono ammesse insegne a bandiera, anche negli edifici non tipologizzati. Tutte le strutture occasionali di allestimento quali vetrine di negozi, insegne, bacheche, ecc... non dovranno essere inserite nella muratura, ma appese in modo da essere smontabili (evitando di sovrapporsi, alterandoli o cancellandoli a stipiti, davanzali, cornici e ogni altro elemento decorativo). In generale le vetrine e insegne dovranno sporgere dal filo della parete esterna non oltre 15 cm; e le vetrine non occupare stabilmente la superficie muraria esterna. Le nuove insegne e quelle in sostituzione degli esercizi commerciali vanno contenute entro il vano dell'apertura dell'esercizio stesso in modo da non mascherare né demolire eventuali stipiti o architravi.
4. Insegne, iscrizioni o targhe di pregio storico o architettonico, vanno conservate attraverso opportuni interventi di manutenzione o restauro.
5. Sono da preferirsi insegne realizzate in ferro o legno con iscrizioni dipinte, con eventuale illuminazione indiretta; in tal caso va presentato il progetto illuminotecnico di cui al par. 7, punto 1, num. IV delle Linee guida regionali per la riduzione dell'inquinamento luminoso e si devono rispettare i requisiti di cui al par. 7, punto 1 e punto 9. Per gli impianti che rientrano nella casistica del par. 9, punto 3, sub II delle stesse Linee guida, va presentata la

dichiarazione di conformità rilasciata dall'impresa costruttrice e non sono obbligatori i requisiti di cui al par. 7 punto 1, num. I.

6. Nel caso di più targhe afferenti ad una stessa apertura esse devono essere contenute entro un idoneo supporto ordinatore coerente con le norme.
7. In occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, filantropiche, religiose e culturali, sportive e ricreative, da chiunque organizzate, anche con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, nonché in occasione di spettacoli viaggianti, ed in occasione di manifestazioni commerciali la cui necessità sia collegata ad un evento ad esse riferite, sono autorizzabili altre forme pubblicitarie, non normate dal presente regolamento, da concordare con l'ufficio di competenza del Comune, il quale valuterà il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti. Tali forme pubblicitarie sono autorizzabili unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattro ore successive.
8. È consentita l'esposizione di messaggi pubblicitari non affissionistici sulle paline e pensiline regolarmente autorizzate. L'autorizzazione dovrà indicare esplicitamente la possibilità di tale esposizione e il rispetto del "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni".
9. L'installazione degli impianti pubblicitari non deve costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria, a norma della Legge 13/89.
10. È consentito il posizionamento di cartelli temporanei finalizzati unicamente alla pubblicazione di manifestazioni artistiche, politiche e culturali patrocinate da enti pubblici, morali e da associazioni politiche e culturali. L'esposizione dei cartelli temporanei è autorizzabile in quantità non inferiore a 5 di essi per la manifestazione a cui si riferiscono, unicamente durante il periodo di svolgimento della stessa, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattr'ore successive, e comunque per un massimo di 15 giorni complessivi. Potranno essere collocati lungo i marciapiedi pubblici di larghezza non inferiore a m 2,50; non devono costituire intralcio o impedimento alla circolazione dei pedoni e delle persone con ridotta capacità motoria e dovranno essere posizionati in modo tale che la parte di marciapiede libera da manufatti sia di larghezza non inferiore a m 1,50.
11. Non è consentita la preinsegna provvisoria.
12. Per i cartelli si rispetta quanto prescritto in Ambito II.
13. Le tende retrattili sono consentite secondo le prescrizioni di cui all'art. 11 .

Art. 20 – Ambito II

Nell'Ambito II permangono le ragioni di cautela negli inserimenti pubblicitari.

1. Nell'Ambito II sono **ammessi** i seguenti mezzi pubblicitari:
 - insegne di esercizio
 - impianti pubblicitari di servizio
 - cartelli
 - preinsegne
 - striscioni, locandine e stendardi
2. Sono **vietati** i seguenti mezzi pubblicitari:
 - segni orizzontali reclamistici
 - impianti di pubblicità o propaganda.
3. Per quanto riguarda le insegne di esercizio è possibile installare anche insegne luminose nel rispetto ambientale e delle caratteristiche urbanistico-edilizie degli edifici circostanti. In particolare nelle aree adiacenti il centro storico, ovvero per una distanza di 20 m dal perimetro urbanistico della zona A, si dovrà rispettare quanto previsto per le insegne del centro storico,

così da non creare una netta separazione di stili. Non dovranno avere intensità luminosa tale da arrecare disturbo visivo o produrre abbagliamento. Va comunque presentato il progetto illuminotecnico di cui al par. 7, punto 1, num. IV delle Linee guida regionali per la riduzione dell'inquinamento luminoso e si devono rispettare i requisiti di cui al par. 7, punto 1 e punto 9. Per gli impianti che rientrano nella casistica del par. 9, punto 3, sub II delle stesse Linee guida, va presentata la dichiarazione di conformità rilasciata dall'impresa costruttrice e non sono obbligatori i requisiti di cui al par. 7 punto 1, num. I

4. È consentita l'installazione di cartelli pubblicitari, parallelamente alle facciate di edifici esistenti, di tipo bifacciale su palo della superficie massima di mq 1,40 per ciascuna faccia, di forma rettangolare simile a quella degli altri cartelli eventualmente già collocati in prossimità degli stessi e potranno essere luminosi per luce propria e per luce indiretta; è vietata in ogni caso la luce intermittente e qualunque sorgente luminosa che per colore o intensità possa ingenerare confusione con la segnaletica stradale o arrecare disturbo visivo o produrre abbagliamento. Va comunque presentato il progetto illuminotecnico di cui al par. 7, punto 1, num. IV delle Linee guida regionali per la riduzione dell'inquinamento luminoso e si devono rispettare i requisiti di cui al par. 7, punto 1 e punto 9. Per gli impianti che rientrano nella casistica del par. 9, punto 3, sub II delle stesse Linee guida, va presentata la dichiarazione di conformità rilasciata dall'impresa costruttrice e non sono obbligatori i requisiti di cui al par. 7 punto 1, num. I
5. E' consentita l'installazione di preinsegne per la pubblicizzazione direzionale per un numero massimo di 5 preinsegne per la pubblicizzazione della stessa sede all'interno dell'Ambito II. Sono autorizzabili preinsegne provvisorie come definite dall'art. 37 del DPR 610/96, esclusivamente in occasione dell'apertura di nuove attività economiche, per un periodo non superiore a 3 mesi non rinnovabili.
6. È consentito il posizionamento di striscioni finalizzati unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche e culturali, patrocinati da Enti Pubblici, morali e Associazioni culturali.
7. È consentita l'esposizione di messaggi pubblicitari non affissionistici sulle paline e pensiline regolarmente autorizzate. L'autorizzazione dovrà indicare esplicitamente la possibilità di tale esposizione e il rispetto del *"Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni"*.
8. L'installazione degli impianti pubblicitari non deve costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria a norma della Legge 13/89.
9. È consentito il posizionamento di cartelli temporanei finalizzati unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, politiche e culturali patrocinati da enti pubblici, morali e da associazioni politiche e culturali. L'esposizione dei cartelli temporanei è autorizzabile in quantità non inferiore a 5 di essi per la manifestazione a cui si riferiscono, unicamente durante il periodo di svolgimento della stessa, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattr'ore successive, e comunque per un massimo di 15 giorni complessivi. Potranno essere collocati lungo i marciapiedi pubblici di larghezza non inferiore a m 2,50; non devono costituire intralcio o impedimento alla circolazione dei pedoni e delle persone con ridotta capacità motoria e dovranno essere posizionati in modo tale che la parte di marciapiede libera da manufatti sia di larghezza non inferiore a m 1,50.
10. È consentita la preinsegna provvisoria come definita dall'art. 5.2 del presente regolamento.
11. Per le tende parasole vale quanto detto all'art. 11.

Per quanto riguarda la **collocazione e installazione**, valgono le seguenti **indicazioni e limitazioni** previste dal codice della strada:

1. Cartelli ed insegne di esercizio ⁽²⁾ ⁽³⁾

- a) la superficie di ogni singolo cartello e/o insegna non potrà superare 1,40 mq.
- b) se posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza dalla carreggiata superiore a 1,5 m. la superficie potrà essere aumentata fino a 2 mq.
- c) per cartelli ed insegne comunque disposte, sono da rispettare le seguenti distanze minime⁴:
 - 1. 50 m lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - 2. 30 m lungo le strade locali, prima degli impianti semaforici e delle intersezioni
 - 3. 25 m dopo gli impianti semaforici e le intersezioni;
- d) con esclusione dei cartelli e delle insegne posizionate parallelamente rispetto al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza dal limite della carreggiata superiore a 1,5 m. dovranno inoltre essere rispettate le seguenti distanze minime:
 - 1. 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - 2. 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - 3. 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
 - 4. 100 m dagli imbocchi delle gallerie.
- e) è comunque sempre vietato il posizionamento di cartelli ed insegne nei seguenti punti:
 - 1. in aderenza ai fabbricati esistenti per cartelli ed insegne di superficie superiore a 0,7 mq. Nelle zone per attività industriali, nelle aree per attrezzature commerciali, negli ambiti degli insediamenti produttivi il limite di superficie massima è innalzato a 2 mq. In generale per quanto riguarda le insegne relative ad attività svolte ai piani superiori queste dovranno di norma essere collocate in prossimità dell'ingresso al piano terra. Non sono ammesse insegne collocate sui vetri delle finestre dei piani superiori.

² Secondo l'art. 51 comma 5 del DPR 495/92 "Regolamento di Attuazione del Codice della Strada" le norme di cui al punto 1c) d), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal presente regolamento, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice della strada.

³ Secondo l'art. 51 comma 6 del DPR 495/92 "Regolamento di Attuazione del Codice della Strada", le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati, alla distanza stabilita dal regolamento comunale. Entro i centri abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.

⁴ V. Tav.3 'Classificazione delle strade'

2. potrà essere prevista l'installazione anche in deroga alle prescrizioni del precedente punto a) su edifici di nuova realizzazione a condizione che la collocazione dei cartelli sia esplicitamente contemplata e prevista dall'originario progetto architettonico;
 3. nell'ambito e in prossimità di edifici o luoghi di interesse storico o artistico, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e secondo quanto all'art. 110 N.T.A. della L.R. 25 novembre 2004 n°8;
 4. sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue con larghezza inferiore ai 4 metri;
 5. in corrispondenza delle intersezioni;
 6. lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 7. sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
 8. in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
 9. sui ponti e sottoponti non ferroviari;
 10. sui cavalcavia stradali e loro rampe;
 11. sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.
 12. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
- f) con esclusione dei cartelli e delle insegne posizionate parallelamente rispetto al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza dal limite della carreggiata superiore a 1,5 m. è vietata l'installazione lungo le curve (definite all'articolo 3, comma 1, punto 20 del codice della strada come "raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità") e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza.
- g) per i cartelli temporanei l'esposizione dei cartelli temporanei è autorizzabile in quantità non inferiore a 5 per la manifestazione a cui si riferiscono, unicamente durante il periodo di svolgimento della stessa, oltretutto durante la settimana precedente e le ventiquattrore successive, e comunque per un massimo di 15 giorni complessivi. Potrà essere collocato lungo i marciapiedi pubblici di larghezza non inferiore a m 2,50; non deve costituire intralcio o impedimento alla circolazione dei pedoni e delle persone con ridotta capacità motoria e deve essere posizionato in modo tale che la parte di marciapiede libera da manufatti sia di larghezza non inferiore a m 1,50.

2. Altri mezzi pubblicitari

- a) le preinsegne devono avere forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1,00 x 0,20 m e superiori di 1,50 x 0,30 m. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.
- b) l'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, così come per le locandine e gli stendardi, i quali possono essere installati anche per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi é limitata al periodo di svolgimento della

manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso.

- c) per gli striscioni, le locandine e gli standardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari si riducono a 12,5 m.
- d) i segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:
 - I. all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
 - II. lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applicano le distanze minime.
- e) per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, recanti uno spazio pubblicitario, valgono le distanze minime di cui al punto 1.c) del presente articolo;

3. Messaggi variabili e impianti luminosi

- a) i mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti lungo o in prossimità delle strade, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento. Va comunque presentato il progetto illuminotecnico di cui al par. 7, punto 1, num. IV delle Linee guida regionali per la riduzione dell'inquinamento luminoso e si devono rispettare i requisiti di cui al par. 7, punto 1 e punto 9. Per gli impianti che rientrano nella casistica del par. 9, punto 3, sub II delle stesse Linee guida, va presentata la dichiarazione di conformità rilasciata dall'impresa costruttrice e non sono obbligatori i requisiti di cui al par. 7 punto 1, num. I
- b) nel caso di intersezioni semaforiche, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione;
- c) per i mezzi pubblicitari a messaggio variabile, posti in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli, non è consentito un periodo di variabilità inferiore a 3 minuti.

Art. 21 – Ambito III

Nell'Ambito III l'esposizione dei mezzi pubblicitari risulta di minore impatto sulla struttura urbana.

1. Nell'ambito III sono **ammessi** i seguenti mezzi pubblicitari:

- insegne di esercizio
- impianti pubblicitari di servizio
- cartelli
- preinsegne

- striscioni, locandine e standardi
2. Sono **vietati** i seguenti mezzi pubblicitari:
 - segni orizzontali reclamistici
 - impianti di pubblicità o propaganda.
 3. È consentita l'installazione di cartelli pubblicitari mono o bifacciali aventi una superficie massima di mq 3 per ciascuna faccia e di forma rettangolare simile a quella degli altri cartelli eventualmente collocati in prossimità; essi potranno essere luminosi per luce propria o luce indiretta, di intensità luminosa inferiore a 150 candele per metro quadrato o che comunque non provochi abbagliamento. Va comunque presentato il progetto illuminotecnico di cui al par. 7, punto 1, num. IV delle Linee guida regionali per la riduzione dell'inquinamento luminoso e si devono rispettare i requisiti di cui al par. 7, punto 1 e punto 9. Per gli impianti che rientrano nella casistica del par. 9, punto 3, sub II delle stesse Linee guida, va presentata la dichiarazione di conformità rilasciata dall'impresa costruttrice e non sono obbligatori i requisiti di cui al par. 7 punto 1, num. I. È consentita l'installazione di cartelli pubblicitari lungo la viabilità pubblica e negli spazi pubblici e privati, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche ed ambientali della zona; è consentita inoltre l'installazione di cartelli pubblicitari sulle coperture in aderenza a pareti cieche, muri e recinzioni, anche per superfici superiori a 3 mq purché non in contrasto con la normativa vigente, il contesto urbano, architettonico e paesaggistico e purché non siano di pregiudizio a terzi. È vietata in ogni caso la luce intermittente ma è consentito il messaggio variabile la cui variabilità non può essere inferiore a tre minuti.
 4. È consentita l'installazione di preinsegne anche per la pubblicizzazione di attività artigianali e commerciali, in conformità a quanto previsto all'art. 134 del DPR 495/92 commi 5,6,7, e 8 e successive modificazioni e integrazioni. L'impianto dovrà prevedere lo spazio per l'inserimento di sei preinsegne per ogni senso di marcia; le richieste per l'installazione di preinsegne verranno autorizzate secondo il criterio di completamento di ogni singolo impianto e per un numero massimo di 5 preinsegne per la pubblicizzazione della stessa sede all'interno dell'Ambito III.
 5. È consentita l'installazione di striscioni e standardi finalizzati alla pubblicazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative nonché alla pubblicazione di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali.
 6. Per quanto riguarda le insegne di esercizio è possibile installare anche insegne luminose nel rispetto ambientale e delle caratteristiche urbanistico-edilizie degli edifici circostanti. Non dovranno avere intensità luminosa tale da arrecare disturbo visivo o produrre abbagliamento. Va comunque presentato il progetto illuminotecnico di cui al par. 7, punto 1, num. IV delle Linee guida regionali per la riduzione dell'inquinamento luminoso e si devono rispettare i requisiti di cui al par. 7, punto 1 e punto 9. Per gli impianti che rientrano nella casistica del par. 9, punto 3, sub II delle stesse Linee guida, va presentata la dichiarazione di conformità rilasciata dall'impresa costruttrice e non sono obbligatori i requisiti di cui al par. 7 punto 1, num. I.
 7. È consentita l'esposizione di messaggi pubblicitari non affissionistici sulle Paline e Pensiline regolarmente autorizzate. L'autorizzazione dovrà indicare esplicitamente la possibilità di tale esposizione e il rispetto del "*Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni*".
 8. Impianti pubblicitari di servizio, impianti di pubblicità e propaganda limitatamente ai 'totem' che potranno essere collocati solo all'interno di zone per attività industriale, in aree per attrezzature commerciali, nonché negli ambiti degli insediamenti produttivi.

9. L'installazione degli impianti pubblicitari non deve costituire impedimento alla pubblicizzazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria.
10. È consentita l'installazione di cartelli temporanei finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali e da Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative nonché alla pubblicizzazione di manifestazioni commerciali.
11. È consentita la preinsegna provvisoria come definita dall'art. 5 del presente regolamento.

Per la **collocazione ed installazione** dei mezzi pubblicitari ammessi, oltre ai criteri generali di cui al precedente art. 14, valgono le seguenti **indicazioni e limitazioni** previste dal codice della strada:

1. Cartelli ed insegne di esercizio

- a) la superficie di ogni singolo cartello o insegna installato non potrà superare i 3 mq.
- b) se posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli, la superficie potrà essere aumentata fino a 6 mq.
- c) per cartelli ed insegne comunque disposti, valgono le disposizioni di cui all'art. 20 punto 1 c) d) e note a piè di pagina.
- d) con esclusione dei cartelli e delle insegne posizionate parallelamente rispetto al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza dal limite della carreggiata superiore a 1,5 m. valgono le disposizioni di cui all'art. 20 punto 1 d);
- e) è comunque sempre vietato il posizionamento di cartelli ed insegne nei punti indicati dall'art. 20 punto 1 e) fatte salve le deroghe ivi previste.

2. Altri mezzi pubblicitari

- a) per le preinsegne valgono le disposizioni di cui all'art. 20 punto 2 a);
- b) per le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari si riducono a 12,5 m
- c) per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario, valgono le distanze minime di cui all'art. 20 punto 1 d) 1.2.3.4.
- d) non sono ammessi impianti pubblicitari di servizio con superficie superiore a 3mq.
- e) per la collocazione di 'totem', così come definiti al precedente art. 5, valgono le seguenti disposizioni:
 - altezza massima mt. 3.00
 - superficie orizzontale di proiezione compresa entro una circonferenza del diametro massimo di mt. 0.90
 - i totem potranno essere collocati solo all'interno di zone per attività industriale, in aree per attrezzature commerciali, nonché negli ambiti insediativi produttivi (aree P.I.P).

3. Messaggi variabili e impianti luminosi

- a) i mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti lungo o in prossimità delle strade, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento. Va comunque presentato il progetto illuminotecnico di cui al par. 7, punto 1, num. IV delle Linee guida regionali per la riduzione dell'inquinamento

luminoso e si devono rispettare i requisiti di cui al par. 7, punto 1 e punto 9. Per gli impianti che rientrano nella casistica del par. 9, punto 3, sub II delle stesse Linee guida, va presentata la dichiarazione di conformità rilasciata dall'impresa costruttrice e non sono obbligatori i requisiti di cui al par. 7 punto 1, num. I.

- b) nel caso di intersezioni semaforiche, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione;
- c) per i mezzi pubblicitari a messaggio variabile, posti in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli, non è consentito un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti.

Art. 22 – Ambito IV

Nell'Ambito IV l'installazione degli impianti pubblicitari sarà consentita nel rispetto del codice della strada.

1. Nell' Ambito IV sono **ammessi** i seguenti mezzi pubblicitari:

- insegne di esercizio
- impianti pubblicitari di servizio
- cartelli
- preinsegne

2. Sono **vietati** i seguenti mezzi pubblicitari:

- striscioni, locandine e stendardi
- segni orizzontali reclamistici
- impianti di pubblicità o propaganda.

- 3. È consentita l'installazione di cartelli pubblicitari nel rispetto di quanto prescritto dalle norme del codice della strada; luminoso per luce propria o indiretta con intensità inferiore a 150 candele per metro quadrato o che comunque non provochi abbagliamento; non è consentito il messaggio variabile né a luce intermittente. Va comunque presentato il progetto illuminotecnico di cui al par. 7, punto 1, num. IV delle Linee guida regionali per la riduzione dell'inquinamento luminoso e si devono rispettare i requisiti di cui al par. 7, punto 1 e punto 9. Per gli impianti che rientrano nella casistica del par. 9, punto 3, sub II delle stesse Linee guida, va presentata la dichiarazione di conformità rilasciata dall'impresa costruttrice e non sono obbligatori i requisiti di cui al par. 7 punto 1, num. I
- 4. È consentita l'installazione di preinsegne anche per la pubblicizzazione di attività artigianali e commerciali, in conformità a quanto previsto all'art. 134 del DPR 495/92 commi 5,6,7, e 8 e successive modificazioni e integrazioni. L'impianto dovrà prevedere lo spazio per l'inserimento di sei preinsegne per ogni senso di marcia; le richieste per l'installazione di preinsegne verranno autorizzate secondo il criterio di completamento di ogni singolo impianto. I limiti di superficie possono essere aumentati con apposita deliberazione di Giunta Comunale.
- 5. È consentita l'esposizione di messaggi pubblicitari non affissionistici sulle Paline e Pensiline regolarmente autorizzate.
- 6. Non è consentita l'esposizione di striscioni o stendardi.
- 7. Non è consentita l'esposizione di cartelli temporanei.

8. L'installazione degli impianti pubblicitari non deve costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria.
9. È consentita la preinsegna provvisoria come definita dall'art. 5 del presente regolamento.

Per la **collocazione** ed **installazione** dei mezzi pubblicitari, valgono:

1. Cartelli ed insegne d'esercizio

- a) i cartelli e le insegne di esercizio non devono superare la superficie di 6 mq, anche se poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati;
- b) il posizionamento dei mezzi pubblicitari è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 1. 3 m dal limite della carreggiata;
 2. 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
 3. 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 4. 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 5. 150 m prima dei segnali di indicazione;
 6. 100 m dopo i segnali di indicazione;
 7. 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice;
 8. 250 m prima delle intersezioni;
 9. 100 m dopo le intersezioni;
 10. 200 m dagli imbocchi delle gallerie.
- c) le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. (confronta inoltre note a piè pagina art.20).
- d) nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, già esistano a distanza inferiore a 3m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3m è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi.
- e) i cartelli non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
- f) il posizionamento dei mezzi pubblicitari è comunque vietato nei seguenti punti:
 1. sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
 2. in corrispondenza delle intersezioni;
 3. lungo le curve (definite all'articolo 3, comma 1, punto 20 del codice della strada come 'raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità) e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 4. sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
 5. in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
 6. sui ponti e sottoponti non ferroviari;
 7. sui cavalcavia stradali e loro rampe;
 8. sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

- g) le norme di cui ai punti 1 b) c) d) e) f) (ad eccezione di quelle relative alle intersezioni), non si applicano per le insegne di esercizio, per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza, per tutta la loro superficie, ai fabbricati o comunque ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m. (art. 51 comma 5 del DPR 495/92).
- h) nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo B, sempre che gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.
- i) nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq per ogni servizio prestato.
- j) può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 mq ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme sopra specificate, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.

2. Altri mezzi pubblicitari:

per gli altri mezzi pubblicitari valgono, oltre a quelle di cui all'art. 20 punto 2, le seguenti disposizioni:

- a) In tal caso, le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 m.
- b) per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari si riducono a 50 m
- c) per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 mq, non si applicano le precedenti distanze minime.

Art. 23 - Norme transitorie

Quali norme transitorie valgono le seguenti disposizioni, valide per tutte le zone previste dal presente piano:

1. Per i cartelli ed altri mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni formali in essere all'atto dell'entrata in vigore del codice, valgono le prescrizioni di cui all'art. 56;
2. Gli indennizzi e le sanzioni di cui all'art. 48, comma 2 si applicano dopo 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Piano.

PARTE III

PUBBLICHE AFFISSIONI

Titolo IV - Definizioni

Art. 24 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti così come definiti agli articoli successivi, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e nella misura stabilita al successivo art. 32, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 25 - Supporti per manifesti

1. Nel presente piano i supporti per manifesti sono classificati in:
 - cartello porta manifesto
 - tabellone murale

Art. 26 - Cartello porta manifesto

1. Si definisce 'cartello porta manifesto' un manufatto bidimensionale con una sola o entrambe le facce finalizzate alla affissione di manifesti, supportato da una idonea struttura di sostegno, generalmente in materiale metallico.

Art. 27 - Tabellone murale

1. Si definisce 'tabellone murale' un manufatto bidimensionale costituito generalmente da un pannello metallico con struttura in profili metallici, fissato direttamente su di una superficie muraria.

Art. 28 - Abaco degli impianti per le pubbliche affissioni

1. Per 'abaco degli impianti per le pubbliche affissioni' si intende l'insieme delle indicazioni in merito alle caratteristiche tipologiche degli impianti, le dimensioni di riferimento, le caratteristiche generali dei materiali, delle superfici e delle finiture cui riferirsi nella progettazione degli stessi.
2. Gli abachi sono parte integrante delle presenti norme tecniche del piano.

Titolo V - Regole per l'installazione

Art. 29 - Criteri generali

1. Nella messa in opera dei supporti per le **pubbliche affissioni**, oltre alle indicazioni contenute nel codice della strada art. 23 e nel capo I del DPR 495/92 e successive modifiche ed integrazioni, devono essere osservate le seguenti indicazioni:
 - 1.1. è consentita l'installazione di supporti per le pubbliche affissioni esclusivamente nei luoghi specificatamente indicati negli elaborati che saranno predisposti dagli Uffici competenti entro 6 mesi dall'approvazione del presente Piano;
 - 1.2. è vietata l'affissione di manifesti direttamente sulle superfici murarie degli edifici e dei muri di contenimento e/o di recinzione. Solo in casi eccezionali il Sindaco può autorizzare l'affissione fuori dei quadri previsti dal presente piano, previo pagamento anticipato delle spese di affissione;
 - 1.3. lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti indicati al Titolo IV delle presenti norme;
 - 1.4. tutti i mezzi pubblicitari dovranno riportare su apposita targhetta il numero progressivo dell'impianto, la natura dell'affissione di cui al successivo art. 32 e la dicitura: **'Comune di Monserrato Servizio Pubbliche Affissioni'**.
 - 1.5. tutti i mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici;
 - 1.6. le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, secondo quanto alle norme tecniche vigenti per le costruzioni saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi;
 - 1.7. l'installazione degli impianti affissionistici non deve costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria, a norma della Legge 13/89.
2. I nuovi impianti installati a seguito delle previsioni del presente piano, così come specificato dagli artt. 35 e 36, dovranno rispettare, oltre ai criteri generali di cui al punto 1, anche le seguenti indicazioni:

i nuovi supporti, compresi quelli in sostituzione degli esistenti impianti confermati, dovranno essere realizzati secondo le indicazioni e le prescrizioni dell'abaco degli impianti per le pubbliche affissioni';
le dimensioni indicate nell'elenco degli impianti di cui all'art. 37 sono vincolanti. È ammessa la deroga solo nei casi specificatamente segnalati al successivo art. 32.

Art. 30 - Ripartizione della superficie degli impianti

La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni sarà ripartita, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.Lgs 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, come segue:

1. 20% della quota complessiva è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica ed effettuata dal servizio comunale;
2. 80% della quota complessiva è destinata alle affissioni di natura commerciale ed effettuata dal servizio comunale;
3. l'Amministrazione Comunale, previa Delibera della Giunta Comunale, potrà riservare una superficie da destinare ad affissioni di natura commerciale da effettuarsi direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, in misura non superiore al 5% della quota complessiva degli impianti. Tali superfici sono da scomputarsi, dalla quota stabilita al precedente punto 2.
4. la ripartizione degli spazi di cui ai commi precedenti potrà essere rideterminata ogni anno con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 31 - Suddivisione del territorio in categorie

1. Secondo quanto stabilito dall'art. 4 del D.Lgs 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune di Monserrato appartiene alla classe IV, e non occorre suddividere le località del territorio in categorie per l'applicazione delle tariffe.

Art. 32 - Impianti formalmente autorizzati da confermare nella loro posizione e nel tipo di supporto

1. Il piano individua gli impianti esistenti da confermare nella loro posizione attuale e nel tipo di supporto, così come riportati negli elaborati che saranno predisposti dagli Uffici competenti entro 6 mesi dall'approvazione del presente Piano.
2. Sono ammesse variazioni della superficie, finalizzate alla standardizzazione delle dimensioni, purché non sia superata complessivamente la superficie massima stabilita dall'art. 32.

Art. 33 - Impianti formalmente autorizzati da confermare previa modifica del tipo di supporto e/o della superficie

1. Il piano individua gli impianti esistenti da confermare nella loro posizione attuale, così come riportati negli elaborati che saranno predisposti dagli Uffici competenti entro 6 mesi dall'approvazione del presente Piano, ma per i quali si rende necessaria la modifica del tipo di supporto o della superficie di esposizione.
2. La sostituzione degli attuali supporti dovrà essere effettuata secondo le indicazioni dell'art. 32 e secondo le nuove dimensioni previste dal quadro riepilogativo di cui all'art. 36.
3. E' prevista la sostituzione dei supporti entro 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento. I nuovi supporti dovranno rispondere alle indicazioni dell'art. 37 del presente piano.

Art. 34 - Impianti formalmente autorizzati da rimuovere

1. Il piano individua gli impianti esistenti da rimuovere, così come riportati negli elaborati che saranno predisposti dagli Uffici competenti entro 6 mesi dall'approvazione del presente Piano. La rimozione completa degli attuali supporti di cui al comma precedente è condizione necessaria per l'installazione dell'eventuale nuovo impianti sostitutivo, come meglio specificato dal successivo art. 35.
2. E' prevista la rimozione dei supporti entro 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento.

Art. 35 - Collocazione dei nuovi impianti previsti dal presente Piano

1. Il piano prevede la possibilità di installare nuovi impianti, così come riportati negli elaborati che saranno predisposti dagli Uffici competenti entro 6 mesi dall'approvazione del presente Piano e secondo le indicazioni contenute nelle presenti norme.
2. La collocazione di nuovi impianti pubblicitari è subordinata alla rimozione degli impianti esistenti di cui al precedente art. 34. La nuova superficie installata non potrà essere superiore alla superficie degli impianti contemporaneamente rimossi. Le operazioni di nuova installazione e rimozione dovranno avvenire contestualmente e dovrà essere tenuto un registro per la contabilizzazione delle operazioni e la verifica del saldo delle superfici. Dovrà inoltre essere sempre verificato il rispetto delle ripartizioni di cui all'art. 32.

Art. 36 - Attuazione del Piano

1. L'Amministrazione provvede alla organizzazione e gestione del servizio delle pubbliche affissioni nel rispetto della disciplina del piano assicurando la realizzazione delle previsioni del piano stesso secondo tempi e modalità predeterminati.
2. Nell'ipotesi di gestione affidata a terzi il capitolato d'oneri prevede apposite clausole volte a garantire, secondo tempi, modalità e con relative garanzie, la attuazione delle previsioni del piano in esame.

Art. 37 - Quadro riepilogativo degli impianti per le pubbliche affissioni

1. Il quadro riepilogativo degli impianti per le pubbliche affissioni, che sarà predisposto dagli Uffici competenti entro 6 mesi dall'approvazione del presente Piano contiene per ciascun impianto confermato dal presente piano le seguenti informazioni:
 - il numero distintivo
 - la localizzazione
 - il tipo di supporto previsto
 - la larghezza del/dei supporto/i (mt.)
 - l'altezza del/dei supporto/i (mt.)
 - la superficie massima del/dei supporto/i (mq.)
 - numero massimo moduli formato standard 70x100 del/dei supporto/i
2. Il quadro riepilogativo contiene anche la lista degli impianti da rimuovere secondo quanto disposto al precedente art. 34.

PARTE IV

AUTORIZZAZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Titolo V – Impianti pubblicitari e impianti per effettuare pubblicità per conto altrui

Art. 38 – Rilascio di autorizzazione

1. Tutte le domande e/o comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere presentate o inviate esclusivamente al Protocollo Generale – Comune di Monserrato – Settore Urbanistica ed edilizia privata e devono essere compilate sui moduli predisposti e diffusi. Tutti i termini per la conclusione dei singoli procedimenti, o parti di essi, indicati nel presente Regolamento, decorrono dalla data di arrivo della domanda e/o della comunicazione all'Ufficio Protocollo. L'autorizzazione per installare e modificare impianti pubblicitari è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi ed il Comune resta sollevato da qualsiasi responsabilità derivante dall'installazione e dalla presenza del mezzo pubblicitario.
2. L'Amministrazione comunale manterrà un registro informatizzato delle autorizzazioni rilasciate in ordine cronologico con l'indicazione dell'intestatario, di una sommaria descrizione dell'impianto, nonché degli estremi dell'autorizzazione.
3. Le posizioni di tutti i mezzi pubblicitari non temporanei su proprietà privata e su suolo pubblico, saranno riportate nella cartografia dello Stato di Fatto conservata presso l'Ufficio competente. Quando gli impianti pubblicitari sono installati in strade ricadenti nel demanio provinciale o statale, o in percorsi privati o di metropolitana, gli stessi devono ottenere il preventivo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
4. Quando i cartelli o altri mezzi pubblicitari collocati su una strada, siano visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di

quest'ultimo. Per tutte le fattispecie di impianti pubblicitari contemplate nel presente Regolamento nonché per le tipologie di altra pubblicità per conto altrui, non trova applicazione l'istituto del silenzio-assenso (artt. 19 e 20 della Legge 7.08.90 n. 241) né della denuncia di inizio attività (art. 22 del D.Lgs 380/2001 e art. 2 L.R. n°5/2003), atteso che il rilascio dell'autorizzazione comunale alla collocazione di impianti pubblicitari comporta valutazioni tecniche e discrezionali nell'ambito di limiti di contingente complessivo.

Art. 39 – Procedura di presentazione istanza autorizzazione diretta

1. L'installazione di pubblicità di cui al presente Titolo è soggetta a preventiva autorizzazione diretta rilasciata dal Comune.
2. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione diretta, deve contenere:
 - a. Generalità, residenza o domicilio legale, e codice fiscale del richiedente;
 - b. In caso di società, occorre specificare anche la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale o Partita IVA e il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - c. Ubicazione esatta del luogo dove si intende installare la pubblicità per conto altrui;
3. All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a. Bozzetti quotati e compiutamente rappresentativi in triplice copia della pubblicità da esporre ovvero dell'intero manufatto se trattasi di esposizione in vetrinette, raccoglitori e simili;
 - b. Una fotografia in formato minimo di cm 9x12 del luogo con l'indicazione dove il mezzo pubblicitario sarà installato;
 - c. Breve relazione descrittiva del mezzo pubblicitario e del luogo di inserimento dello stesso, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, dei supporti o sistemi di ancoraggio, e della qualità della luce emessa.
 - d. Nel caso di impianti luminosi o illuminati, dichiarazione che gli impianti saranno installati nel rispetto delle normative vigenti in materia.
4. Nel caso della pubblicità fonica è sufficiente breve relazione contenente l'indicazione della durata della pubblicità e il numero e la potenza delle fonti di diffusione.

Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 38, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda completa della documentazione allegata prevista, l'Ufficio competente deve rilasciare la relativa autorizzazione o comunicare motivato diniego.

Nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla documentazione prevista, ovvero nel caso in cui l'Ufficio competente ritenga di dover acquisire ulteriore documentazione, il responsabile del procedimento ne fa richiesta entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Qualora l'ulteriore documentazione richiesta non sia prodotta dall'interessato entro 30 giorni dalla richiesta, la domanda sarà archiviata.

Art. 40 – Variazioni del messaggio pubblicitario

E' consentita la variazione del messaggio sugli impianti pubblicitari a condizione che non sia alterata la struttura, né modificate le dimensioni, né il punto di collocazione, con semplice comunicazione all'ufficio, con esclusione della tipologia impianti pubblicitari speciali.

Per gli impianti non aventi dimensioni standard, la variazione del messaggio pubblicitario è soggetta a nuova autorizzazione.

Art. 41 – Durata e rinnovo dell'autorizzazione

1. Salvo diversa indicazione, l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di 5 anni, ed è rinnovabile per lo stesso periodo.

L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari provvisori in occasione di manifestazioni, mostre, spettacoli ha validità pari alla durata dell'evento con decorrenza 7 gg. antecedenti l'evento e 24 ore successive.

2. L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari permanenti potrà essere rinnovata con provvedimento espresso dell'Amministrazione comunale da richiedersi almeno tre mesi prima della scadenza dell'autorizzazione originaria. L'istanza di rinnovo deve essere presentata con le stesse modalità della prima istanza.

3. In mancanza del provvedimento espresso di rinnovo dell'autorizzazione, la stessa, decorsi i 5 anni, è scaduta senza necessità di disdetta.

Art. 42 – Obblighi dell'intestatario dell'autorizzazione

1. L'installazione degli impianti pubblicitari permanenti deve avvenire, a pena di decadenza entro un anno dalla data dell'autorizzazione, previa corresponsione del canone se dovuto.

Entro un anno dalla data del provvedimento di autorizzazione il titolare ha l'obbligo di comunicare all'ufficio competente l'avvenuta installazione dell'impianto pubblicitario allegando una o più foto in formato digitale o stampate per ogni impianto pubblicitario installato.

2. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a. Effettuare la dovuta manutenzione, verificando periodicamente il buono stato dell'impianto pubblicitario;
- b. Effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c. Adempiere, nei termini prescritti, a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio della autorizzazione sia successivamente, a seguito di intervenute e motivate esigenze;
- d. Provvedere alla rimozione di quanto installato in caso di rinuncia, scadenza, decadenza oltretutto in caso di revoca dell'autorizzazione a seguito di motivata richiesta da parte del Comune;
- e. Provvedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari temporanei in genere compresi quelli autorizzati in occasioni di manifestazioni o spettacoli per il cui svolgimento sono stati autorizzati, entro le 24 ore successive alla data di scadenza indicata nell'autorizzazione, ripristinando il preesistente stato dei luoghi;
- f. Provvedere agli adempimenti derivanti dalla disciplina del canone se dovuto.

3. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta stampata, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati:

- a. Comune di Monserrato;
- b. soggetto titolare;
- c. numero e data dell'autorizzazione e relativa data di scadenza.

4. La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

Art. 43 – Anticipata rimozione

1. Nei casi di rimozione previsti dal precedente articolo, spetta all'interessato provvedere a rimuovere il manufatto pubblicitario, entro la data stabilita dall'Amministrazione, con conseguenti oneri a proprio carico.
2. In ogni caso la rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti del messaggio pubblicitario, nonché di eventuali fondazioni, con ripristino dello stato dei luoghi preesistente.

Art. 44 – Voltura dell'autorizzazione

1. La voltura dell'autorizzazione avviene mediante semplice comunicazione all'Ufficio competente del nuovo intestatario.
2. L'ufficio competente provvederà all'inoltro della comunicazione all'Ufficio Tributi per la conseguente modifica dell'intestazione del ruolo se soggetta a canone.

Art. 45 – Cessazione dell'autorizzazione

L'autorizzazione può essere revocata senza pregiudizio di sorta, prima dei cinque anni per i seguenti motivi:

- a. motivi di interesse pubblico incompatibili con la permanenza dell'impianto;
- b. inadempimento degli obblighi da parte del titolare dell'autorizzazione;
- c. mancata corresponsione di quanto dovuto al Comune;
- d. rinuncia espressa con documentazione dell'avvenuta rimozione dell'impianto e riconsegna del titolo originale.

Titolo VI – Penalità e sanzioni

Art. 46 - Penalità per omesso o parziale e tardivo pagamento del canone

1. Fermo quanto stabilito nell'art. 47, per omesso o parziale versamento del canone si applica una penalità pari al 30% del canone dovuto o del maggiore canone in caso di versamento parziale, mentre per il tardivo versamento si applica una penalità pari al 20%.
2. Le penalità per omesso o parziale ovvero per tardivo versamento vengono applicate nelle misure percentuali vigenti al momento della contestazione dell'atto, qualora più favorevoli all'interessato.
3. Sull'ammontare del canone dovuto e non pagato alle regolari scadenze saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno.

Art. 47 - Pubblicità abusiva e difforme: definizioni

1. Sono considerate abusive tutte le forme di pubblicità poste in opera e/o effettuate senza la prescritta autorizzazione; è considerata, altresì, abusiva ogni variazione non autorizzata degli impianti.

2. Sono considerate difformi tutte le forme di pubblicità poste in opera e/o effettuate in modo non corrispondente alle condizioni e caratteristiche dettate nell'autorizzazione, ed, in modo particolare, per quanto riguarda la forma, il contenuto, le dimensioni, l'illuminazione, i colori, la sistemazione e l'ubicazione del mezzo pubblicitario.

Art. 48 - Indennizzo e sanzione pecuniaria per la pubblicità abusiva e difforme

1. Per l'installazione e/o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate senza la prescritta autorizzazione o considerate comunque abusive ai sensi del precedente art. 47, comma 1, si applicano un indennizzo ed una sanzione amministrativa pecuniaria: l'indennizzo è pari al canone che si sarebbe pagato se l'installazione fosse stata autorizzata, la sanzione amministrativa pecuniaria è pari al 200% dello stesso genere di canone.

2. Per le difformità di cui al precedente art. 47, comma 2, si applicano un indennizzo pari al canone che si sarebbe pagato se l'installazione fosse stata conforme, nonché una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% del canone dovuto per l'installazione conforme.

3. La sanzione amministrativa irrogata è ridotta ad 1/3 nel caso in cui il responsabile della violazione provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica della diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento.

4. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 ss. mm. ovvero, se non comminabili, di quelle previste dall'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993 ss. mm.

Art. 49 - Altre misure

1. Indipendentemente da quanto stabilito dai precedenti artt. 46 e 48 il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari, secondo le modalità di seguito indicate, nei seguenti casi:

- a. forme di pubblicità prive della prescritta autorizzazione o comunque considerate abusive ai sensi dell'art. 47;
- b. forme di pubblicità poste in opera e/o effettuate in difformità dalla prescritta autorizzazione ai sensi del medesimo art. 47
- c. quando, entro il termine di 60 giorni previsto dall'art. 51, comma 1, non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone.

2. Indipendentemente dalla rimozione, è disposta ed effettuata dal Comune l'immediata copertura della pubblicità con essi effettuata in modo che sia privata di efficacia. Delle operazioni di copertura viene redatto sommario processo verbale e le stesse vengono effettuate con modalità stabilite in apposito disciplinare, direttamente dal Comune o mediante l'ausilio di soggetto esterno assuntore del servizio.

3. Il mezzo pubblicitario resta privato d'efficacia fino a quando i responsabili della violazione non provvedono a ripristinare lo *status quo* ante ovvero a ripristinare la pubblicità in modo conforme all'autorizzazione posseduta o, infine, al pagamento del canone nei termini ex lett. C primo comma.

4. Qualora entro 60 giorni dall'effettuazione della copertura, non sia provveduto agli adempimenti di cui al comma precedente il Comune provvede alla rimozione e alla custodia del mezzo pubblicitario previa diffida all'installatore e/o a colui che dispone materialmente o giuridicamente del mezzo pubblicitario, a provvedere direttamente a proprie spese. Analoga procedura è adottata qualora sia accertato nell'impianto pubblicitario un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.

5. Sia in caso di copertura del messaggio che di rimozione di mezzi pubblicitari effettuate d'ufficio, le spese sostenute dal Comune vengono poste a carico dei soggetti responsabili della violazione, procedendo alla notifica di apposito avviso per il recupero delle predette somme, comprese quelle di deposito del mezzo pubblicitario rimosso sia in caso di deposito presso terzi, sia in caso di custodia presso i locali dell'Amministrazione.

6. L'impianto pubblicitario rimosso in deposito può essere riconsegnato solo previo pagamento dell'intero debito.

7. Trascorso il termine di 180 (centottanta) giorni dalla rimozione senza che vi sia richiesta di restituzione e pagamento dell'intero debito, il Comune procede alla distruzione dell'impianto.
8. Le spese per la distruzione sono a totale ed esclusivo carico dei responsabili.
9. Nei casi di pubblicità abusivamente effettuata mediante distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario ovvero mediante persone circolanti con cartelli e altri mezzi pubblicitari, si applica la sanzione pecuniaria di cui all'art. 24 D.lgs. 507/93.

Art. 50 - Decorrenza della pubblicità abusiva

1. La pubblicità effettuata senza la prescritta autorizzazione si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui sia stata accertata.
2. Quanto previsto dal precedente comma nel presente articolo vale solo ai fini dell'applicazione dell'indennizzo di cui all'art. 48, fermo restando che il pagamento dello stesso e della sanzione non può essere invocato od inteso in alcun caso quale sanatoria parziale o totale dell'abuso ovvero dell'illecito commesso, non correggendo lo stesso le irregolarità dell'installazione.

Art. 51 - Definizione agevolata delle penalità

1. La penalità per omesso o parziale o tardivo versamento del Canone può essere ridotta, sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte degli agenti preposti al controllo o da parte del Settore Tributi e delle quali il soggetto tenuto al pagamento abbia avuto formale conoscenza.
 - a. al 4% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista;
 - b. all'8% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre 30 giorni, e comunque non oltre un anno, dalla data di scadenza.
2. La definizione agevolata della penalità può essere effettuata anche successivamente al versamento del canone. Se il canone viene versato entro 30 giorni dalla scadenza ma la penalità ridotta viene corrisposta entro i termini di cui alla lettera b del primo comma del presente articolo, la percentuale da applicare sarà pari all'8%.

Art. 52 - Diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento ed attività di controllo e accertamento

1. Il Settore Tributi effettua le opportune verifiche sui versamenti e nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del canone, notifica al titolare del provvedimento oppure trasmette a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 60 giorni per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di canone, penalità ed interessi.
2. La stessa procedura di cui al comma 1, con emissione di diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento, viene seguita dal Settore Tributi per comminare l'indennizzo e le sanzioni amministrative stabiliti all'art. 48, per quanto riguarda le installazioni abusive o difformi di mezzi pubblicitari.
3. Decorso infruttuosamente il termine di cui ai precedenti commi, si procederà alla riscossione coattiva con le modalità di cui al successivo art. 53.
4. Ai sensi dell'art. 2948, comma 1, n. 4) del Codice Civile il termine di prescrizione per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 è fissato in cinque anni.
5. Per le installazioni abusive o difformi, il verbale di contestazione redatto dal pubblico ufficiale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 285/92 costituisce titolo per i provvedimenti di cui al comma 2.

Art. 53 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva del canone è effettuata a mezzo del concessionario della riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche ed integrazioni; Sull'ammontare del canone sono dovuti gli interessi legali nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente; Le spese di notifica sostenute per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1 del presente articolo. Con le medesime modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la messa in pristino dell'area ovvero per la copertura della pubblicità, la rimozione di manufatti o materiali nei casi di installazioni abusive o di inottemperanza alle disposizioni previste dall'atto autorizzatorio. Il credito derivante dall'applicazione del canone è assistito, ai sensi dell'art. 2752 del codice civile, da privilegio generale sui mobili del debitore. In caso di affidamento del servizio a terzi, il procedimento di riscossione coattiva, è svolto dal concessionario.

2. Per le somme iscritte nei ruoli coattivi il Dirigente del Servizio può concedere, previa espressa e motivata richiesta dell'interessato, nell'ipotesi di temporanea oggettiva difficoltà economica debitamente documentata, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma rateizzata, da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto e non al totale iscritto a ruolo, così indicate: fino a Euro 1.000,00 nessuna rateizzazione; da Euro 1.000,01 fino a Euro 5.000,00, n. 9 rate mensili; oltre Euro 5.000,00, n. 18 rate mensili. La concessione della rateizzazione è comunque subordinata al preventivo pagamento da parte dell'interessato di 1/10 del debito iscritto a ruolo e comunque per un importo non inferiore a Euro 250,00. Se l'importo di cui viene richiesta la rateizzazione è superiore a Euro 5.000,00 il riconoscimento del beneficio è comunque subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo il termine di pagamento dell'ultima rata stabilita; la suddetta polizza non dovrà prevedere la clausola del beneficio di escussione nei confronti del debitore principale da parte del creditore stesso. La garanzia dovrà essere prestata, pena il diniego dell'istanza di rateizzazione, unicamente da istituti di credito o assicurativi autorizzati all'esercizio del ramo cauzioni e ciò dovrà risultare espressamente nel testo della polizza stessa. Il debitore garantito entro 15 giorni dalla comunicazione del piano di rateizzazione dovrà far pervenire la polizza fidejussoria in originale al Settore Tributi pena l'archiviazione del procedimento e l'impossibilità di presentare una nuova richiesta. Esauriti regolarmente gli effetti della polizza il Settore Tributi, previa espressa richiesta, la restituirà all'Istituto che l'ha emessa a suo tempo.

Con atto motivato del Dirigente del Servizio può essere esclusa la prestazione della garanzia medesima; la richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva; sarà cura dell'Ufficio competente verificare per iscritto presso il Concessionario il mancato inizio della procedura esecutiva stessa. In caso di mancato pagamento della prima o di 2 rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l'importo a ruolo è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione. Nel caso sia stata presentata la garanzia precedentemente citata questa deve essere quanto prima incassata. Il carico non potrà usufruire di altre rateizzazioni. Eventuali documenti integrativi alla domanda di rateizzazione, garantita o meno, dovranno pervenire al Settore Tributi entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione pena l'archiviazione del procedimento di rateizzazione. Il Settore Tributi entro 40 giorni dalla ricezione dell'istanza di rateizzazione, ovvero dalla ricezione dei documenti integrativi, procederà a comunicare all'interessato l'esito della richiesta. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese; sulle somme oggetto di rateizzazione si applicano gli interessi al tasso indicato all'art. 21 comma 1 del DPR 602/73 modificato. Gli interessi devono essere applicati dalla data di scadenza del termine di pagamento, se l'istanza è stata presentata prima di tale data, dalla data di presentazione dell'istanza in caso contrario. In tale ultima ipotesi, tra la data di scadenza del termine di pagamento e quello di presentazione dell'istanza, il contribuente è soggetto all'applicazione a cura del Concessionario degli interessi di mora. L'importo delle singole rate è arrotondato a Euro 0,50; i

provvedimenti di rateizzazione saranno altresì disposti in tre copie: una per l'Ufficio, una per l'interessato e una per il Concessionario della Riscossione.

Art. - 54 Rimborsi

1. Il titolare dell'atto di autorizzazione può richiedere, con apposita istanza al competente Settore Tributi il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di tre anni decorrenti dalla data di pagamento. L'istanza di cui al comma 1 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare del provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta. L'istanza dovrà essere corredata della/e ricevuta/e di pagamento, in fotocopia, relativa/e a quanto richiesto a rimborso. Il Settore Tributi provvederà al rimborso di cui al comma 1, o all'emissione dell'atto di diniego appositamente motivato, entro i termini di legge. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali, da computarsi a giorno, a decorrere dalla data della domanda, (art. 2033 C.C.). Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuto a rinuncia dell'autorizzazione effettuata prima dell'inizio dell'installazione stessa.

2. Qualora il Settore Tributi vanti, per il canone impianti pubblicitari, un credito nei confronti del richiedente il rimborso, anche se lo stesso figura in qualità di obbligato in solido, il versamento indebito sarà d'ufficio posto a copertura del debito e delle eventuali penalità ed interessi. Si procederà quindi al rimborso della sola parte eventualmente residua a credito. Di tale procedura compensativa verrà data formale comunicazione all'interessato ed all'eventuale coobbligato oppure coobbligati in solido. Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori ad Euro 15,00.

Art. 55 - Contenzioso

Le controversie riguardanti i procedimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971; Le controversie concernenti l'applicazione del canone appartengono alla giurisdizione tributaria.

Art. 56 - Autorizzazioni tacite nel primo anno di applicazione del PGIP

1. Si intendono tacitamente rinnovate fino al 31.12.2008 le autorizzazioni dei mezzi pubblicitari già installati al 31.12.2007 formalmente rilasciate secondo la normativa regolamentare vigente al momento dell'emissione dello specifico atto autorizzatorio e per le quali è stato corrisposto nel corso dell'anno 2008 il relativo canone (anno di prima applicazione).

2. I titolari degli impianti di cui al precedente comma dovranno pertanto, entro e non oltre il 31.12.2008 indirizzare domanda atta ad ottenere la nuova autorizzazione.

3. I titolari degli impianti, di cui ai due commi precedenti, che non corrispondono alle disposizioni del PGIP dovranno entro e non oltre il 31.12.2008 indirizzare istanza di delocalizzazione o di messa in conformità come previsto dagli artt. 29-30.

Art. 57 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

ABACO DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Gli impianti per le pubbliche affissioni previsti dal presente Piano sono di due tipi:

1. cartello portamanifesti
2. tabellone murale


Tutte le indicazioni contenute nel presente abaco sono indicative per quanto riguarda:

- le caratteristiche generali dei materiali e delle superfici;
- le finiture;


sono invece prescrittive per quanto riguarda:

- le caratteristiche tipologiche;
- le dimensioni di riferimento.

Le dimensioni di riferimento sono espresse quale combinazione del modulo standard 100 x 70. Tale modulo può essere disposto sia in orizzontale che in verticale, secondo regole e successioni stabilite dal presente abaco per ciascuna delle due tipologie di impianto.



orientamento orizzontale (H1=70 cm. L1=100 cm.)



orientamento verticale (H2=100 cm. L2=70 cm.)

1. Cartello portamanifesti


Caratteristiche tipologiche

Il cartello porta manifesti è un manufatto bidimensionale con una sola o entrambe le facce finalizzate alla affissione di manifesti. E' supportato da una idonea struttura di sostegno, generalmente in materiale metallico; Può essere realizzato secondo uno dei seguenti schemi tipo:

1.A - con supporto centrale

1.B - con due supporti laterali e moduli ad orientamento verticale

1.C/1.D - con due supporti laterali e moduli ad orientamento orizzontale



Dimensioni massime di riferimento

- Tipo 1.A
Dimensioni massime = n.2 moduli ad orientamento orizzontale
 $H = 2 \times h1$
 $L = l1$
- Tipo 1.B
Dimensioni massime = n.4 moduli ad orientamento verticale
 $H = 2 \times h2$
 $L = 2 \times l2$
- Tipo 1.C
Dimensioni massime = n.4 moduli ad orientamento orizzontale
 $H = 2 \times h1$
 $L = 2 \times l1$
- Tipo 1.D (poster)
Dimensioni = n.24 moduli ad orientamento orizzontale
 $H = 4 \times h1$
 $L = 6 \times l1$

Caratteristiche generali dei materiali e delle superfici

Supporti realizzati con colonne portanti in tubolare d'acciaio, predisposte per ancoraggio al suolo. Pannello centrale costituito da telaio in lamiera di acciaio pressopiegata, opportunamente fissato alle colonne e con apposito frontalino superiore con funzione di gocciolatoio e di supporto per targhette identificative (numero impianto, etc.). Eventuale predisposizione per corpo illuminante cablato.

Finiture


Tutte le parti metalliche zincate a caldo secondo norme UNI e verniciate a polveri termoindurenti. Possibilità di colori differenziati tra struttura e pannelli portamanifesti; i colori saranno determinati anche in rapporto al luogo di collocazione dell'impianto.

2. Tabellone murale

Caratteristiche tipologiche

Il tabellone murale è un manufatto bidimensionale costituito da un pannello metallico con struttura in profili metallici, fissato direttamente su di una superficie muraria. Può essere realizzato secondo uno dei seguenti schemi tipo:

- 2.A - monoblocco con moduli ad orientamento verticale
- 2.B - modulare con moduli ad orientamento orizzontale
- 2.C - modulare con moduli ad orientamento verticale



Dimensioni massime di riferimento

- Tipo 2.A
Dimensioni = n.4 moduli ad orientamento orizzontale
max. H = 2 x h1
max. L = 2 x l1
- Tipo 2.B
Dimensioni massime:
max. H = 4 x h1
max. L = 60 x l1; con H 2 x h1
max. L = 12 x l1; con H = 3 x h1
max. L = 6 x l1; con H = 4 x h1

- Tipo 2.C
Dimensioni massime:
max. H = 4 x h2
max. L = 34 x l2; con H 2 x h2
max. L = 10 x l2; con H = 3 x h2
max. L = 7 x l2; con H = 4 x h2

Caratteristiche generali dei materiali e delle superfici

Pannelli di affissione realizzati in foglio di lamiera zincata o lamiera di acciaio pressopiegata, irrigiditi da cornice realizzata con profilati ed estrusi di alluminio ed eventuali piattine retrostanti di rinforzo. Apposito frontalino superiore con funzione di gocciolatoio e di supporto per targhette identificative (numero impianto, etc.). Predisposizione del fissaggio a muro mediante tasselli con predisposizione dei fori perimetrali nella cornice.

Finiture

Profilo del tabellone elettro-colorato oppure verniciato a polveri termoindurenti, previa cromatazione.